

**SCHEMA OFFERTA TECNICA
LOTTO 4 - TUTELA LEGALE**

Spettabile
Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi

Il/la sottoscritto/a nato/a a
..... il residente per la carica
a..... via..... n. in
qualità didella Società
Assicuratrice.....con sede in
c.a.p.via n. telefono n. telefax n.
..... Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

DICHIARA

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici partecipanti

☐ di accettare integralmente le condizioni del capitolato per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa TUTELA LEGALE

oppure

☐ di proporre la/e seguente/i variante/i al capitolato:

(utilizzare la scheda allegata)

PROPOSTA DI VARIANTI

La proposta di variante per ciascun elemento darà diritto all'attribuzione del punteggio tecnico fino ad un massimo di 70 punti (verranno considerate accettate unicamente le varianti la cui casella risulta barrata)

Elemento A	Abrogazione dell'art. 7 del Capitolato Tecnico che prevede la facoltà del recesso per sinistro
<input type="checkbox"/> Abrogazione dell'art. 7 del capitolato tecnico (punti 15)	
Elemento B	Integrazione del capitolato tecnico con la Garanzia Aggiuntiva "Assistenza legale attiva. (garanzia a favore dell'Ente)"
<input type="checkbox"/> Accettazione ed integrazione nel capitolato tecnico della seguente clausola non modificabile (punti 15) : Assistenza legale attiva. (garanzia a favore dell'ente) a) Le garanzie si intendono estese ai Sinistri relativi a danni subiti dai soggetti assicurati nell'espletamento della propria attività istituzionale a seguito di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio, a qualunque titolo, con l'Ente); fermo restando che la presente clausola s'intende operante laddove sia l'Ente ad attivare la garanzia, la copertura assicurativa s'intenderà prestata per la sola fase giudiziale. b) In caso di costituzione di parte civile da parte dell'Ente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più assicurati, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore dell'Ente. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore degli assicurati persone fisiche nei cui confronti viene esercitata l'azione civile nel processo penale.	
Elemento C	Integrazione del capitolato tecnico con la Garanzia Aggiuntiva "Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell'ente)"
<input type="checkbox"/> Accettazione ed integrazione nel capitolato tecnico della seguente clausola non modificabile (punti 15) : Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell'ente) L'Art. 2) – "Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, al punto. 2.1 - Le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:" viene così integrato: a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione): j) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla mediazione k) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite l) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/ Assicurato alla propria assistenza nella mediazione	

Elemento D	Integrazione del capitolato tecnico con la Garanzia Aggiuntiva "Assistenza legale passiva – spese di resistenza"
	<p><input type="checkbox"/> Accettazione ed integrazione nel capitolato tecnico della seguente clausola non modificabile (punti 15):</p> <p>Assistenza legale passiva - spese di resistenza – (garanzia a favore dell'ente):</p> <p>Ferme restando tutte le condizioni di polizza, ivi inclusa la sua operatività a secondo rischio di seguito regolata, le garanzie si intendono operanti a favore dell'Ente contraente per tutti i procedimenti in cui l'Ente medesimo sia chiamato in causa da terzi nella persona del legale rappresentante; resta salva ed impregiudicata la prestazione della garanzia nell'interesse personale ed individuale del soggetto (persona fisica) che ricopre pro-tempore la qualità di legale rappresentante dell'Ente qualora lo stesso rientri tra i soggetti assicurati.</p> <p>La presente garanzia opera esclusivamente in presenza di valido ed efficace contratto di assicurazione della RCT/O, o RC Patrimoniale stipulato dall'Ente ed esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'Assicuratore della RCT/O o della RC patrimoniale, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del codice civile.</p> <p>Nel caso di inoperatività od inattività della polizza di RCT/O e/o RC patrimoniale, la garanzia è prestata a primo rischio.</p> <p>All'atto della denuncia di sinistro l'Ente Contraente dovrà rilasciare alla Società, su richiesta, copia dei contratti assicurativi di RCT/O e/o di RC patrimoniale vigenti.</p> <p>In caso di rifiuto ingiustificato di prestazione di copertura assicurativa da parte dell'assicuratore della RCT/O o della RC patrimoniale o di ingiustificata inattività della specifica Società nei termini coerenti e compatibili con l'esercizio di una efficace azione difensiva a tutela degli interessi dell'Ente e degli assicurati, la Società della presente Polizza presterà l'assistenza legale per la chiamata in causa della Società che assicura la responsabilità civile RCT/O o la RC Patrimoniale. La valutazione circa i motivi del rifiuto e del ritardo/inattività è riservata alla Società della presente Polizza.</p> <p>In caso di esito positivo della vertenza le somme a titolo di spese legali e diverse ottenute dalla Società della RCT/O o della RC patrimoniale spettanti all'Ente verranno versate alla Società assicuratrice della tutela legale che ha sostenuto nell'interesse dell'Ente la chiamata in causa dell'assicuratore inadempiente.</p>
Elemento E	Integrazione del capitolato tecnico con la Garanzia Aggiuntiva "Controversie inerenti al diritto del lavoro"
	<p><input type="checkbox"/> Accettazione ed integrazione nel capitolato tecnico della seguente clausola non modificabile (punti assegnati 10):</p> <p>Controversie inerenti al diritto del lavoro</p> <p>Fermo restando quanto disposto all'Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti. Sono comprese anche le previsioni di giurisdizioni particolari come la mediazione o altre tipologie di organismi previste dalle norme vigenti.</p> <p>La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l'Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del</p>

lavoro. La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché' relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di effetto della polizza.

La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività di anni 2 (due) decorrenti dalla data di cessazione della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

FIRMATO DIGITALMENTE